



Camera Nazionale della Moda Italiana

Indicazioni operative per la redazione di protocolli per la tutela della Salute e Prevenzione del Rischio da contagio Covid-19 nella realizzazione di Sfilate di Moda

“Le indicazioni operative contenute nel documento hanno uno scopo meramente illustrativo e rappresentano un supporto all’interpretazione delle norme per il controllo dell’epidemia COVID-19. Con l’invio/pubblicazione del documento, che non è da considerarsi in alcun modo vincolante, CNMI non intende fornire pareri legali o di altra natura rispetto all’applicazione della normativa e declina ogni responsabilità derivante dall’applicazione, parziale o integrale, delle indicazioni operative ivi contenute”.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

INDICE

1. PREMESSA ED INTRODUZIONE

2. DESCRIZIONE DEL SETTORE

3. RUOLI E RESPONSABILITA'

4. INDICAZIONI PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER IL PUBBLICO E LAVORATORI

5. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DI UN PROTOCOLLO SPECIFICO PER L'EVENTO

6. RIFERIMENTI

7. GRUPPO DI SUPPORTO ALLA STESURA DEL DOCUMENTO

ALLEGATI:

- A1. INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
- A2. LINEE GUIDA DEL SETTORE EMANATE DA REGIONE LOMBARDIA

1. PREMESSA ED INTRODUZIONE

Il presente lavoro nasce dall'esigenza di fornire indicazioni operative per la redazione di protocolli per la tutela della Salute e Prevenzione del Rischio contagio Covid-19 agli operatori del settore specializzati nell'organizzazione di Sfilate di Moda, su impulso della Associazione di Settore rappresentata da Camera Nazionale della Moda Italiana, con la collaborazione ed il supporto di ATS Milano Città Metropolitana.

Tale studio tecnico vuole rappresentare una guida ed un supporto alla interpretazione delle recenti norme per il controllo dell'epidemia Covid-19 per consentire lo svolgimento delle sfilate di moda in piena sicurezza e mantenere operativo un indotto di turismo, ospiti e operatori del settore e che rappresenta il motore principale di Milano e di tutta Italia.

2. DESCRIZIONE DEL SETTORE

Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) è un'associazione no-profit fondata nel 1958 per rappresentare, promuovere e supportare i valori e lo sviluppo della moda italiana in Italia e nel mondo. Con sede a Milano, capitale mondiale della moda, l'Associazione rappresenta circa 220 marchi italiani. I membri di CNMI includono alcuni dei più grandi nomi della moda italiana, come Armani, Bottega Veneta, Dolce&Gabbana, Emilio Pucci, Etro, Fendi, Gucci, Missoni, OTB, Prada, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Trussardi, Valentino e Versace.

I membri della Camera Nazionale della Moda Italiana godono di numerosi servizi, oltre a poter prendere parte a tutti gli eventi e le attività dell'Associazione. La missione di CNMI è supportare l'intera industria della moda italiana nel mondo mantenendo relazioni istituzionali e comunicando i nostri valori e attività.

La strategia operativa e lo sviluppo di CNMI si basano sui seguenti quattro pilastri: sostenibilità, istruzione e giovani designer, digitalizzazione e internazionalizzazione.

Una delle più importanti delle numerose iniziative è l'organizzazione delle settimane della moda di Milano che si svolge quattro volte l'anno a Milano generando un introito di 40 milioni di euro per edizione.

La moda rappresenta la seconda Industria del Paese con un fatturato, nel 2019, di oltre 90 miliardi (moda; gioielli; bigiotteria; cosmesi; occhiali) e l'Italia è primo produttore di moda in Europa (41%) con 30 punti di vantaggio sul secondo paese, la Germania (11%).

3. RUOLI E RESPONSABILITA'

Per quanto riguarda il tema delle responsabilità, l'approccio più corretto prevede la sua declinazione per materia, ovvero in base agli ordinamenti rispetto ai quali assume rilievo la regolamentazione del rischio. Ne conseguono tre ambiti principali: responsabilità amministrativa, civile e penale.

Responsabilità amministrativa

Il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal protocollo o dai disposti normativi citati in premessa determina, in caso di accertamento, l'applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo previsto.

Ciò trova comunque applicazione anche qualora l'evento, per sua natura, non ricada tra quelli per i quali è necessaria specifica autorizzazione di pubblico spettacolo (ex art. 68 TULPS), e quindi di licenza.

Il procedimento sanzionatorio si attiva per il solo fatto che le regole non siano state rispettate, a prescindere dall'esistenza in concreto di una qualche forma di contagio.

Responsabilità civile

Il contrario accade per la responsabilità civile. Per ricondurre ad una responsabilità civile nell'evento di un contagio la causa del contagio rappresenta l'evento lesivo e ne costituisce il presupposto. Solo dopo averlo individuato si potrà cercare il responsabile sulla base dell'imputabilità dell'evento a un determinato soggetto, per dolo o colpa. Ancora successiva è poi la quantificazione del danno risarcibile. Allorché venga accertato che l'evento lesivo si è verificato in occasione di un determinato spettacolo, e venga rilevata al contempo anche la violazione di quelle norme che impongono determinati comportamenti, per l'attribuzione della responsabilità per il caso di contagio, sotto il profilo comportamentale, possono diventare esse stesse il parametro per valutare, in caso di loro violazione, la negligenza del comportamento tenuto.

L'organizzatore sarà quindi responsabile, in caso di riconosciuto contagio diffuso in occasione di uno spettacolo da lui organizzato, nel caso abbia violato leggi e regolamenti (fra cui i protocolli riguardanti l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione), oppure quelle ulteriori norme di comportamento che egli si è autoimposto.

La responsabilità civile può trovare una riduzione del rischio mediante copertura assicurativa. Tale copertura, ovviamente, opererà solo in caso di colpa e non nell'ipotesi di condotta volontariamente difforme alle norme, di legge o di protocollo.

Responsabilità penale

Si potrà avere responsabilità penale in caso di violazione del contenuto dell'autorizzazione di pubblico spettacolo, ovvero di quella parte che detta o richiama prescrizioni preventive della diffusione del virus. Parimenti, assume rilievo sotto il profilo penale anche la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro. Si tratta di ipotesi di responsabilità conseguenti alla mera violazione della norma, anche in assenza di contagio, per il solo fatto di aver creato una situazione di pericolo.

Diventano invece penalmente rilevanti quei comportamenti colposi che abbiano generato lesioni gravi o morte. In questo caso è l'evento a generare la responsabilità, ma è indispensabile che esso sia imputabile a chi non ha rispettato la normativa di settore.

Le principali aree di competenza delle responsabilità

In conseguenza di quanto sopra esposto, circa la responsabilità amministrativa, civile e penale, si possono individuare due aree di competenza:

- a) le responsabilità relative alla progettazione, produzione e organizzazione di un evento
- b) le responsabilità derivanti dal rischio contagio CoVid19, sia nella sfera delle attività che riguarda i lavoratori sia in quella che riguarda il pubblico.

Tutto ciò premesso, considerata la peculiarità del settore e delle attività che vengono poste in essere per la realizzazione di una sfilata di moda, tutti i soggetti che a vario titolo rivestono figure di garanzia dovranno porre particolare attenzione ad individuare le opportune misure di prevenzione e contenimento da contagio da Covid-19.

In particolare il soggetto Organizzatore/Committente dovrà predisporre un protocollo di prevenzione del rischio da contagio da Covid-19 specifico per la singola manifestazione e coerente con le attività da realizzarsi.

In particolare il protocollo dovrà riguardare sia le fasi di allestimento e disallestimento sia le fasi di evento, anche con l'eventuale presenza di pubblico.

Come di seguito meglio evidenziato, i contenuti del protocollo e le misure di prevenzione da adottarsi dovranno essere coerenti con le disposizioni legislative emanate e con i riferimenti del singolo settore.

Per quanto riguarda le fasi di allestimento e disallestimento, con specifico riferimento alla tutela dei lavoratori, qualora tali attività ricadano nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 dovrà essere applicato quanto previsto dall'allegato 13 del DPCM del 7 agosto 2020.

Per tutte le altre attività escluse dal campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 il riferimento è all'allegato 12 del DPCM del 7 agosto 2020.

I contenuti del protocollo e le misure di prevenzione previste devono essere condivisi tra tutti i datori di lavoro o lavoratori autonomi che intervengono nella realizzazione dello stesso. Ogni organizzazione aziendale, a sua volta, dovrà predisporre le opportune procedure interne tese a limitare e contenere la diffusione del contagio da Covid-19.


4. INDICAZIONI PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER IL PUBBLICO E LAVORATORI

LAVORATORI

Applicando le indicazioni contenute dal Documento INAIL “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione Aprile 2020” è possibile sviluppare una corretta valutazione dei rischi specifici relativi alle tre variabili indicate nel documento stesso, nello specifico:

- **ESPOSIZIONE:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative;
Coefficienti di rischio
 - 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
 - 1= probabilità medio-bassa;
 - 2= probabilità media;
 - 3= probabilità medio-alta;
 - 4= probabilità alta (es. operatore sanitario).
- **PROSSIMITA':** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
Coefficienti di rischio
 - 0= lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
 - 1= lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
 - 2= lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;
 - 3= lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
 - 4= lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
- **AGGREGAZIONE:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda
Coefficienti di rischio
 - 1.00= presenza di terzi limitata o nulla (es- settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
 - 1.15= (+15%)= presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
 - 1.30= (+30%)= aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
 - 1.50= (+50%)= aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Tali profili di rischio possono assumere una diversa entità ma allo stesso tempo modularità in considerazione delle aree in cui operano gli insediamenti produttivi, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle specifiche misure preventive adottate.



PUBBLICO

Allo stesso modo è possibile applicare le medesime variabili anche nei confronti del pubblico, ad esempio attribuendo casistiche specifiche alle variabili di Esposizione, Prossimità ed Aggregazione.

Qui di seguito si riporta una potenziale valorizzazione di tali variabili:

- **ESPOSIZIONE:** la probabilità del pubblico di venire in contatto con fonti di contagio durante la partecipazione ad un evento, sulla base delle caratteristiche logistiche (era interna e/o esterna) e di capienza;

Coefficienti di rischio

- 0 = probabilità bassa (sfilata in area esterna con capienza fino a 400 persone);
- 1= probabilità medio-bassa (sfilata in area esterna con capienza oltre le 400 persone);
- 2= probabilità media (sfilata in area interna con capienza fino a 200 persone);
- 3= probabilità medio-alta (sfilata in area interna con capienza fino a 400 persone);
- 4= probabilità alta (sfilata in area interna con capienza oltre le 400 persone)

- **PROSSIMITA':** variabile legata alle caratteristiche di gestione degli spazi relativamente alle aree comuni e alla tipologia di distanziamento applicabile a tali aree;


Coefficienti di rischio

- 0= assenza di condivisione di aree comuni;
- 1= condivisione limitata di aree comuni;
- 2= condivisione di spazi comuni che consentono il distanziamento minimo previsto (1 metro)
- 3= condivisione di spazi comuni che consentono il distanziamento minimo previsto ma presentano fattori strutturali che potrebbero generare assembramenti (percorsi di ingresso ed uscita con dimensioni ridotte, percorrenza di corridoi per il passaggio tra sale, impossibilità di realizzazione di percorsi di ingresso ed uscita differenziati, difficoltà di vigilanza delle prescrizioni di tutela dovuti alle caratteristiche degli spazi, etc.);
- 4= condivisione di aree comuni che non consentono il distanziamento minimo previsto (1 metro).

- **AGGREGAZIONE:** introduzione di elementi organizzativi che potrebbero generare fonti di aggregazione prima e/o dopo la sfilata (rinfreschi, brindisi, celebrazioni, presenza di VIP, cene, feste, spettacoli artistici, etc.)

Coefficienti di rischio

- 1.00= assenza di elementi organizzativi ulteriori rispetto alla sfilata;
- 1.15= (+15%)= introduzione di un solo elemento organizzativo aggiuntivo, gestito nel rispetto del distanziamento minimo previsto (es. accoglienza con brindisi di benvenuto servito direttamente alla postazione distanziata dell'invitato; cena placè. etc.);
- 1.30= (+30%)= introduzione di più elementi organizzativi in aggiunta alla sfilata, gestiti nel rispetto del distanziamento minimo previsto;
- 1.50= (+50%)= introduzione di più elementi organizzativi in aggiunta alla sfilata che potrebbero generare assembramenti



5. INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DI UN PROTOCOLLO SPECIFICO PER L'EVENTO

Le indicazioni per la tutela dei lavoratori e del pubblico sono principalmente legate all'applicazione delle misure di contenimento della diffusione da contagio legato a SARS-CoV2 previste negli atti legislativi nazionali (DPCM), dai protocolli stipulati con le parti sociali e dalle Linee Guida emanate da sistema delle Regioni.

Come precedentemente citato il soggetto Organizzatore/Committente dovrà predisporre uno specifico protocollo relativo alle misure di contenimento che dovranno essere adottata per il singolo evento.

Il protocollo dovrà dare corretta applicazione alle misure previste dai dispositivi normativi vigenti e, soprattutto, definire le specifiche modalità organizzative, gestionali o tecniche sulla base delle particolari caratteristiche del luogo dove l'evento viene organizzato e delle attività da effettuarsi.

Per quanto riguarda eventuali attività specificatamente normate, quali ad esempio gli acconciatori, gli estetisti o la ristorazione, dovranno essere applicate, almeno, le misure previste dalle disposizioni Regionali, eventualmente implementate da misure maggiormente tutelanti.

Il protocollo dovrà contenere, almeno, le seguenti indicazioni:

- Descrizione dei luoghi e delle attività
- Ruoli e responsabilità
- Modalità organizzative e di coordinamento
- Valutazione del rischio
- Modalità d'ingresso ed uscita dai luoghi dell'evento
- Controllo della temperatura corporea
- Accesso dei fornitori esterni
- Pulizia e sanificazione
- Precauzioni igieniche personali
- Dispositivi di Protezione Individuale
- Gestione spazi comuni
- Spostamenti interni, riunioni
- Gestione di una persona sintomatica
- Caso di persona positiva a COVID-19
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione
- Gestione delle emergenze e primo soccorso
- Segnaletica
- Schede specifiche per ogni mansione o attività specifica

Ciascuno dei punti sopra indicati dovrà contenere le specifiche procedure o azioni che devono essere adottate nel sito specifico, sulla base delle indicazioni previste dalla legislazione vigente e riferite alle peculiari caratteristiche del luogo dove l'evento viene realizzato, dell'organizzazione e delle peculiari attività da svolgersi.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione di contagio da Covid-19, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, si ricorda che vige l'obbligo di indossare continuamente la mascherina del tipo chirurgico per tutte le attività che vengono svolte in luoghi chiusi, a prescindere dal mantenimento del distanziamento personale.

Analogamente gli invitati, pubblico, dovranno indossare almeno una mascherina chirurgica durante tutto il tempo di permanenza all'evento.

Riferendosi invece all'affollamento massimo previsto si ricorda che il DPCM del 7 agosto 2020 prevede che *“gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala”*. Si consiglia quindi, in un'ottica di maggior tutela, di far riferimento ai valori di affollamento massimo previsti dalla normativa.

Qualora la sfilata preveda la presenza di persone invitate ad assistervi, nei limiti previsti dalla vigente normativa, è fondamentale che le scelte progettuali e realizzative dell'evento siano basate su un approccio al rischio consapevolmente applicato a tutte le fasi di sfilata, sia esse relative alla fase di progettazione, allestimento e svolgimento della sfilata.

La presenza di pubblico, infatti, può aumentare considerevolmente la classe di rischio dell'evento e moltiplicare la probabilità di diffusione del contagio.

Il protocollo dovrà quindi porre particolare attenzione alla gestione dei soggetti invitati, al fine di assicurare la tutela sanitaria e la corretta applicazione delle misure di contenimento.

Si riportano qui di seguito alcuni spunti di valutazione relativi ai molteplici fattori di attenzione da mettere in atto:

- scelta della location più adatta alla sfilata;
- valutazione della massima capienza alla luce del distanziamento minimo previsto (1 metro)
- valutazione delle caratteristiche tecniche d'aerazione naturale e/o forzata dei locali;
- progettazione della platea nel rispetto delle norme per la tutela della Salute e Prevenzione del rischio da contagio Covid-19;
- valutazione dei percorsi a disposizione degli invitati;
- identificazione di un'area di isolamento in caso di ospite che durante la sfilata manifesti sintomi influenzali o l'insorgere di febbre superiore a 37,5°;
- predisposizione delle necessarie misure di controllo all'ingresso anche al fine di evitare assembramenti all'esterno delle location;
- previsione di un adeguato presidio di personale per il controllo e la gestione del rispetto alle prescrizioni da parte del pubblico;
- apposizione delle necessarie informative, segnalazioni e cartellonistiche prescrittive a tutela degli ospiti e dello staff;
- progettazione ed attualizzazione di tutte le necessarie azioni di verifica delle condizioni di salute di ospiti e staff;
- misurazione della temperatura corporea in ingresso;
- predisposizione dei necessari interventi di igienizzazione e sanificazione periodica degli spazi;
- predisposizione e dislocamento negli spazi di un congruo numero di erogatori di liquido igienizzante per le mani;
- valutazione ed apposizione delle necessarie segnalazioni di occupazione sedute consentite in caso di utilizzo di panche e tavoli per cene placè;
- applicazione delle specifiche Linee Guida emanate da Regione Lombardia in caso di somministrazione cibi e bevande;
- Costante utilizzo di mascherine chirurgiche.

6. RIFERIMENTI

- Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6
- DPCM 10 aprile 2020
- INAIL Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020
- Decreto Legge 16 maggio 2020, n.33
- Ordinanza Regione Lombardia 13 maggio 2020, n. 546
- Ordinanza Regione Lombardia 17 maggio 2020, n. 547
- DPCM 17 maggio 2020
- Ordinanza Regione Lombardia 29 maggio 2020, n. 555
- Ordinanza Regione Lombardia 5 giugno 2020, n. 563
- DPCM 11 giugno 2020
- Ordinanza Regione Lombardia 12 giugno 2020, n. 566
- Ordinanza Regione Lombardia 29 giugno 2020, n. 573
- Ordinanza Regione Lombardia 10 luglio 2020, n.579
- Ordinanza Regione Lombardia 14 luglio 2020, n. 580
- DPCM 14 luglio 2020
- Ordinanza Regione Lombardia 31 luglio 2020, n.590
- Ordinanza Regione Lombardia 13 agosto 2020, n.596
- Ordinanza Regione Lombardia 15 agosto 2020, n. 597
- DPCM 07 agosto 2020
- Ordinanza Ministero della Salute 16 agosto 2020
- Ordinanza Regione Lombardia 3 settembre 2020, n.599
- DPCM 07 settembre 2020

7. GRUPPO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO

CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA

Carlo Capasa

Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana

Alessandra Panico

Head of Fashion Week Calendar

ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA

Marco Morone

Tecnico della Prevenzione UOC PSAL MILANO

Con la collaborazione di:

Stefano Valsecchi

Consulente dei Servizi di Prevenzione e Protezione

ALLEGATO A1: INDICAZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

Rispetto alle attività di realizzazione sfilata è opportuno segnalare che truccatori, parrucchieri, vestiaristi e modelli sono sicuramente i soggetti più esposti ai rischi legati alla prossimità, a tal scopo detti soggetti dovranno indossare protezioni di livello più alto e porre maggiore attenzione a tutti gli elementi che abbiano contatti “di andata e ritorno”, sarà quindi necessaria una procedura specifica che tuteli al meglio tali mansioni.

Qui di seguito si riporta un elenco esemplificativo delle principali forme di tutela riscontrabili all'interno delle attività di realizzazione di una sfilata di moda:

- applicazione dei Protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e nei cantieri – 14 marzo 2020 e del Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione aprile 2020;
- igienizzazione e sanificazione degli spazi di lavoro;
- misurazione della temperatura corporea in ingresso aree di lavoro;
- progettazione delle postazioni di lavoro al fine di garantirne il distanziamento minimo richiesto (attualmente 1 metro da postazione a postazione);
- obbligo di utilizzo della mascherina chirurgica di protezione in tutte le fasi di lavoro ed in tutti gli ambienti. **ATTENZIONE:** L'unica deroga al distanziamento e uso dei DPI, con applicazione dei protocolli specifici adattati dal mondo dello sport può essere prevista per eventuali soggetti di scena (modelle o ballerini etc.). In questa ultima ipotesi, si potrà trovare una idonea applicazione delle Linee Guida emanate da Regione Lombardia e riferite agli attori in scena. E' doveroso segnalare di limitare quanto più possibile tali evenienze;
- obbligo di utilizzo di mascherine con fattore di protezione minimo FFP2 senza valvola e maschere di protezione per gli occhi o, meglio, visiere integrali in ogni caso in cui i lavoratori si trovino a contatto con modelli privi di mascherina per esigenza di servizio (truccatrici, parrucchieri, vestiariste, registi, etc.). Per la corretta applicazione delle misure di tutela fare riferimento alle specifiche Linee Guida emanate da Regione Lombardia e relative al settore estetico;
- progettazione e realizzazione delle fasi di line up nel rispetto del distanziamento minimo richiesto (attualmente 1 metro da persona a persona) anche mediante l'utilizzo di segnalazioni a terra per l'identificazione di tale distanziamento. **ATTENZIONE:** tale aspetto assume una fondamentale importanza in caso di line up con modelle prive di mascherina per esigenze di servizio. In tali casi sarà necessario progettare un percorso in passerella che garantisca il distanziamento tra modella e modella, oltre che tra modelle e pubblico. Si ricorda che è fondamentale limitare il più possibile il tempo di rimozione delle mascherine per esigenze sceniche ed in tal senso sarà necessario provvedere alla consegna di mascherine alle modelle non appena rientrate dall'area passerella.
- igienizzazione delle postazioni di lavoro per il trucco e parruccho, al termine di ogni singolo modello trattato;
- adozione di attrezzature per il trucco, personali per ogni modello (trucchi personali, spatoline monouso per trucchi in crema, scovolini per il mascara monouso o sanificabili, etc.);
- utilizzo di camici e protezioni monouso da cambiare dopo ogni servizio a ciascun modello;
- Limitare il più possibile la presenza di personale non indispensabile all'interno dell'area backstage.

ALLEGATO A2: LINEE GUIDA DEL SETTORE EMANATE DA REGIONE LOMBARDIA

Si riporta qui di seguito le Linee Guida attualmente in vigore di riferimento per il settore, emanate da Regione Lombardia:

SPETTACOLI

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, se opportuno comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per il pubblico. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza.
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.
- E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per il pubblico e per il personale in più punti dell'impianto in particolare nei punti di ingresso.
- I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro (testa/testa), sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale). Per questi soggetti vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 m, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.
- L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2 metri.
- Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico.

- Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina (per i bambini valgono le norme generali). Solo per gli ambienti all'aperto (es. arene, anfiteatri, cinema all'aperto) tale obbligo vige dall'ingresso fino al raggiungimento del posto e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
- Al fine di applicare e garantire i criteri di distanza interpersonale come indicato nei punti precedenti, tenuto conto di quanto previsto all'ultimo periodo della lettera m) dell'art. 1 del DPCM dell'11 giugno 2020, il numero massimo di posti a sedere disponibili è determinato sulla base della capienza stabilita per ciascuna sala dalla Commissione provinciale o comunale di Vigilanza per Locali di Pubblico Spettacolo, decurtata del numero di sedute non utilizzabili.
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica scheda tematica. E' consentito il consumo di cibo e bevande durante lo svolgimento dello spettacolo.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE, ORCHESTRALI E MUSICALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per le produzioni e le prove liriche, sinfoniche, orchestrali e musicali.

- L'entrata e l'uscita dal palco dovrà avvenire indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante l'esecuzione della prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale, dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni più lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procederà con l'ordine inverso).
- I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la distanza interpersonale minima sarà di 1,5 metri; per il Direttore d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra dovrà essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

- Per gli ottoni, ogni postazione dovrà essere provvista di una vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido disinfettante.
- I componenti del coro dovranno mantenere una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- Si dovrà evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare l'arrivo in teatro degli orchestrali già in abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici per il personale impegnato nelle produzioni e prove teatrali e coreutiche (artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori, tecnici, etc.).

- L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita dalla struttura.
- Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano di escludere interferenze.
- L'uso promiscuo dei camerini è da evitare salvo assicurare un adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia delle superfici.
- Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina; la mascherina potrà essere tolta dagli attori/artisti durante l'esecuzione della prestazione artistica, se sono mantenute le distanze interpersonali. L'obbligo di utilizzo della mascherina non viene comunque applicato per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per la vestizione, l'operatore e l'attore devono indossare una mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare anche i guanti.
- Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere manipolati dagli attori muniti di guanti.
- I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le produzioni teatrali, data la specificità delle attività di danza, si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina. Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio (distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutate dai protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo professionista di squadra, a cui la categoria danzatori può considerarsi assimilabile. In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il palcoscenico) assimilabile ad una palestra. In particolare, vanno attuate:

- la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;
- la riorganizzazione delle attività e la formazione sulle stesse, ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;
- l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

CONGRESSI E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI CUI ALL'ART. 121 L.R. 6/2010

Le presenti indicazioni si applicano a convegni, congressi, convention aziendali e eventi ad essi assimilabili, ivi compresi quelli svolti all'interno di strutture ricettive, nonché alle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 121 L.R. 6/2010,

Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).

- Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso.
- Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata. Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.
- Prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere rilevata la temperatura corporea del personale e, se superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al lavoratore che sarà quindi posto momentaneamente in isolamento con relativa segnalazione all'ATS competente per territorio. Analogamente si provvederà se durante l'attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). La rilevazione della temperatura corporea è fortemente raccomandata anche per i clienti/visitatori/utenti. Per le disposizioni di dettaglio si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 1.3 dell'Ordinanza.
- Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.
- È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente.
- Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da

consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina.

- I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
- Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
- Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.